



Verbale di deliberazione n. 23 della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 11 BIS DEL D.LGS. N° 118/2011 E SS.MM. AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.

Presenti i signori:

Buffa Angelo - Sindaco -

Dorigato Alessandra

Mezzanotte Mirco

Assenti i Signori:

Assiste il Segretario Comunale dott. **Zampedri Bruno**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione della Giunta comunale n. 23 dd. 20/03/2018

OGGETTO: ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 11 BIS DEL D.LGS. N° 118/2011 E SS.MM. AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n° 18, “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n° 42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. n° 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del D.Lgs. n° 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con D.Lgs. n° 118/2011 e ss.mm., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, 3° comma, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. n° 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n° 28 del 24.10.2017, con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, 10° comma, della L.P. 29 dicembre 2016, n° 19 e art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n° 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n° 100, Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare.

Considerato che il Comune di Cinte Tesino ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e pertanto si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 232, 2° comma e dall'art. 233 bis, 3° comma, del D.Lgs n° 267/2000 di rinviare al 2019 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2018.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n° 11 dd. 15.06.2017, con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2016.

Preso atto che il Consiglio comunale ha approvato con provvedimento n° 12 dd. 06.03.2018, dichiarato immediatamente eseguibile, il Documento Unico di Programmazione, il Bilancio di previsione e relativi allegati per il periodo 2018 - 2020.

Visto l'art. 11 bis del D.Lgs. n° 118/2011, come modificato con D.Lgs. n° 126/2014.

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

Visto l'articolo 233 bis del D.lgs. n° 267/2000 e ss.mm.

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio del bilancio consolidato, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese.
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Considerato che costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica” (elenco A):

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n° 118/2011 e ss.mm, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica.
 2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni.
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di cont ratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di

fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.”

- 2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.
- 3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del decreto, con riferimento agli esercizi 2016 – 2018 per gli enti trentini, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
- 3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2020, con riferimento all'esercizio 2019 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota

significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Visti gli esiti della ricognizione, come riportati nel prospetto che segue:

organismi, enti strumentali e società	% di partecipazione	organismi, enti strumentali	società controllata	società partecipata a totale partecipazione pubblica	affidataria diretta di servizi pubblici	da inserire nel gruppo "pubblica amministrazione" (elenco a)	da inserire nel gruppo "bilancio consolidato" (elenco b)
Consorzio dei Comuni Trentino soc. coop.	0,51	NO	NO	SI	NO	NO	NO
A.C.S.M. Spa	1,12	NO	NO	SI	NO	NO	NO
Azienda per il Turismo Valsugana s.c.	1,86	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Costabrunella srl	8,22	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Dolomi Energia Holding spa	0,00098	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Funivie Lagorai spa	0,005	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Informatica Trentina spa	0,0033	NO	NO	SI	NO	NO	NO
Trentino Riscossioni spa	0,0037	NO	NO	SI	NO	NO	NO

Considerato che dall'esito della ricognizione effettuata non ci sono organismi, enti strumentali e società da inserire nell'elenco A) "Gruppo amministrazione pubblica" e di conseguenza non sono presenti enti da comprendere nell'elenco B) "Gruppo bilancio consolidato".

Dato atto che non sono presenti enti organismi, enti strumentali e le Società che devono essere compresi nell'elenco degli enti appartenenti al gruppo bilancio consolidato.

Visto il D.Lgs. n° 118/2011 e ss.mm. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 126/2014.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni.

Visti:

- il T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L ed il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.
- lo Statuto comunale.
- il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati approvato con deliberazione consiliare n. 11 dd. 31/03/1995 ed approvato dalla Giunta prov.le di Trento sub n. 5072/1-R in data 18/05/1995.
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 36 di data 21/12/2000 come modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 5 dell'1 giugno 2011, esecutive a sensi di legge.

Visti i pareri favorevoli preventivamente espressi sulla proposta di deliberazione:

- da parte del Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile e della copertura finanziaria.
- da parte del Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, che non sono presenti enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e pertanto, non ci sono enti o società oggetto di consolidamento; a sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dalla normativa in materia vigente sopra richiamata, art. 11 del D.Lgs n° 118/2011 e s.m.
2. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta a sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. succitato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Buffa Angelo

IL SEGRETARIO

Zampedri dott. Bruno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **12/04/2018** al **22/04/2018** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zampedri dott. Bruno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zampedri dott. Bruno

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.